

azienda SICURA

Periodico di informazione tecnica per la sicurezza dell'impresa

47

Giugno 2012

dossier

LA FORMAZIONE

- Decreto semplificazioni
- Normativa alberghi
- Valutazione dei rischi e autocertificazioni

Farco Group, da più di 20 anni al via della 1000 Miglia.



Una vittoria per la sicurezza.



CHECK-UP SICUREZZA



PUNTI DI SICUREZZA



PREVENZIONE INCENDI



PROTEZIONE INDIVIDUALE



ASSISTENZA TECNICA



SEGNALLETICA



CENTRO DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO

Anche quest'anno la Squadra Antincendio Farco Group è al via della Storica Manifestazione per garantire con i suoi uomini ed i suoi mezzi la massima sicurezza. Ogni anno oltre 15.000 aziende in ogni settore produttivo scelgono Farco Group come partner ideale per la sicurezza antincendio, per la sicurezza sul lavoro, e per la consulenza specializzata in grado di risolvere ogni problema aziendale relativo alle normative vigenti in materia di rumore, emissione dei fumi, gestione rifiuti e pratiche V.V.F. Dove l'esperienza e la professionalità sono in corsa, Farco Group è sempre vincente.

Farco Group Sede

Torbole Casaglia (BS)
Via Artigianato, 9
Tel. 030.21.50.044
info@farco.it

Farco Group Mantova

Marmirolo (MN)
Via Achille Grandi, 3
Tel. 0376.29.46.02
mantova@farco.it

FARCO
GROUP

www.farco.it

La Sicurezza di un Grande Gruppo

Sommario

Editoriale

È primavera ... un sorriso please.

3

Notizie in breve

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

Criteri di qualificazione per il formatore

Uscite di emergenza: tornelli e porte scorrevoli

Ambienti confinati: il manuale

SISTRI: slitta al 30 Novembre il pagamento delle quote 2012

Sollevamento di persone

4

Attualità

Decreto semplificazioni

6

Organizzazione

L'infortunio

8

Impianti

Prescrizioni di prevenzione incendi per attività ove sono installati pannelli fotovoltaici

11

Dossier

La formazione

15

Formazione

Teatro forum

19

Antincendio

Normativa alberghi

22

Protezioni

Le divise da lavoro in strutture sanitarie

24

Medico competente

Modifiche agli allegati 3A e 3B del Testo Unico

26

Ambiente

Autorizzazione alle emissioni da lavorazioni meccaniche

29

Sicurezza

Autocertificazione, valutazione dei rischi, procedure standardizzate

32



Azienda Sicura

PERIODICO DI INFORMAZIONE TECNICA
PER LA SICUREZZA NELL'IMPRESA

Distribuzione gratuita

Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Brescia

Direttore responsabile:

Ing. Graziano Biondi

Redazione:

Ing. Francesco Agazzi
Ing. PierGiuseppe Alessi
Ing. Francesca Ceretti
On. Dr. Emilio Del Bono
Ing. Piergiulio Ferraro
Gianluigi Chittò
Sergio Danesi
Dr.ssa Tania Fanelli
Ing. Stefano Lombardi
Dr. Alberto Maccarinelli
Ing. Salvatore Mangano
Ing. Fabrizio Montanaro
Dr. Alessandro Pagani
Ing. Massimo Pagani
Piervincenzo Savoldi
Bruno Stefanini
Dr.ssa Paola Zini
Dr. Roberto Zini

Editore:

SINTEX srl - Via Artigianato, 9
Torbole Casaglia (Bs)
Tel. 030.2150381

Realizzazione e impaginazione:

Dotcom Communication Company
dot.com@virgilio.it

Stampa:

Tipolitografia Pagani srl

Anno XVI - n. 47 Giugno 2012
Autorizzazione Tribunale di Brescia
n° 26 del 05-07-1996

www.farco.it
sintex@farco.it - info@farco.it

Rivista stampata su uso mano ECF
in fibra di eucalipto proveniente da
foreste a gestione sostenibile.

UN VERO AMICO LE PRENDE AL POSTO TUO.



IO LAVORO SICURO.

SICUREZZA. DOVERE ASSOLUTO, DIRITTO INTOCCABILE.

La sicurezza è un diritto che ogni datore di lavoro ha l'obbligo di garantire ai suoi lavoratori. E tu lavoratore pretendi gli strumenti di protezione, usali sempre, e denuncia chi mette a repentaglio la tua vita. Perché gli incidenti li puoi evitare, a te e agli altri. Per saperne di più vai su www.iolavorosicuro.it

PUBLICITE
P
PROGRESSO
l'Assolutor per la
Comunicazione Sociale

Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica



Con il patrocinio di

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali



Roberto Zini

Sociologo, presidente Farco Group
zini@farco.it

È primavera ... un sorriso please.

“Molto più importante di quello che sappiamo o non sappiamo è quello che non vogliamo sapere.”

(Eric Hoffer)

È primavera !! Finalmente i giardini sono fioriti, l'aria si fa più calda, le giornate si allungano ... Tutto sembra favorire il buon umore, ma quest'anno qualcosa non va. Anche il clima meteorologico non aiuta: siamo a fine maggio e ancora fa freddo, le perturbazioni si susseguono ...

No, non è del meteo che voglio ragionare con voi ma di quella primavera che è soprattutto uno stato interiore di predisposizione al cambiamento, alla novità, ad una stagione nuova dell'anno o della vita. Quest'anno una grande fatica. Da un lato c'è l'emergenza, tutta nei numeri e nelle tensioni sociali che avvolgono l'Italia e l'Europa. Dall'altro, si assiste al tentativo della politica di dare una risposta, spesso inadeguata e in ritardo sui tempi del mercato e dell'economia. Il 2012 è già nei fatti l'anno nero del lavoro: in Spagna la disoccupazione ha toccato il livello record del 23,6% (in crescita di tre punti percentuali rispetto a un anno fa), in Grecia la percentuale dei senza lavoro arriva al 21%, in Portogallo al 15%. L'Italia si attesta al 9,3%. Drammatica la condizione giovanile: un giovane su tre non ha un'occupazione, è il segnale di una crisi di sistema, ancora più profonda se si pensa agli oltre 2,5 milioni di cosiddetti "Neet" (ragazzi che né studiano né lavorano). Uno scenario difficile e complicato dove il pessimismo diffuso viene ancor più amplificato dai mezzi di comunicazione che non perdono occasione un giorno sì e l'altro pure di raccontarci della crisi e della recessione che si è abbattuta sulle imprese Europee strette nella morsa del "credit crunch", di imprenditori disperati che arrivano a gesti estremi, di un conflitto sociale che riprende toni e parole d'ordine che pensavamo archiviate per sempre.

Diventa allora difficile in questo scenario trovare "parole altre" che generino speranza e fiducia. Una prospettiva interessante mi è parsa quella del pensatore francese Serge Latouche intervenuto recentemente anche nella nostra Città: «In natura, lo sviluppo illimitato non esiste. Negli ultimi tre secoli, il mito dello sviluppo inarrestabile ha minato le risorse del pianeta. E la situazione è ulteriormente peggiorata negli ultimi quarant'anni, con l'avvento dei prodotti "usa e getta", concepiti per durare il meno possibile e pronti per essere trasformati in rifiuti che è sempre più costoso, difficile e pericoloso smaltire (...)».

Latouche sintetizza in modo poetico il suo ideale di Decrescita Felice: "In fondo, si tratta di recuperare l'antico sapere dei nonni: il falso progresso l'ha scartato come obsoleto, ora invece ne sentiamo la mancanza». Ecco che quindi "È tempo di riprendere per mano il nostro futuro, con fiducia: insieme, malgrado tutto, possiamo farcela".

L'autore auspica la creazione di "monasteri del terzo millennio" dove alberga "un sapere che deriva da uno stile di vita sobrio, a diretto contatto coi mezzi di produzione dei beni essenziali" e si adotta "la filosofia dei monaci medievali, che erano innanzitutto auto-produttori comunitari e contemplatori del loro lavoro" e nel cui motto "ora et labora" "il riferimento spirituale viene prima di quello materiale: un suggerimento che, a distanza di secoli, vale la pena rivalutare."

Che passi attraverso queste scelte una possibile risposta a questo momento terribile?

Perché alla fine l'uomo è alla perenne ricerca della felicità, profondamente e istintivamente, vive per essere felice. Ed allora se non è più sostenibile un modello di sviluppo che spinge fortemente l'economia alla produzione ed al consumismo sfrenato, forse ci accorgiamo che è nella capacità di relazione, nel coltivare rapporti umani autentici, interpersonali e sociali che dobbiamo dirigere le nostre energie migliori.

In questa direzione si inserisce la simpatica iniziativa del Corriere della sera "La giornata del sorriso" (una volta al mese ci si impegna a sorridere di più), perché riscoprire in questi tempi complicati la capacità di sorridere può farci star bene ed è... contagiosa. Buona primavera amici!! io la sento ... tutta.

Alessandro Pagani

Formatore consulente Sintex
a.pagani@farco.it

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

È stato prorogato il termine per la valutazione dei rischi derivanti da possibile presenza di campi elettromagnetici.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 101 del 24 aprile 2012, è stata infatti pubblicata la Direttiva n. 2012/11/UE che proroga il termine di cui all'articolo 1, comma 13, della direttiva 2004/40/CE, al 31 ottobre 2013.

Questo slittamento ha come immediata conseguenza la proroga di

quanto disposto dall'articolo 306, comma 3, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni; il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Capo IV del Titolo VIII del "testo unico", protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, è fissato al 31 ottobre 2013, in luogo del precedente (30 aprile 2012), individuato dall'originario termine di direttiva.



Criteri di qualificazione per il formatore

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nella riunione del 18 aprile 2012, ha approvato il testo che elabora i criteri di qualificazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera m-bis, del d.lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

Il documento traccia con puntualità i requisiti richiesti a coloro che intendano svolgere l'attività di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro; tali requisiti prendono avvio, in realtà, da un prerequisito: il diploma di scuola media superiore. Al prerequisito deve essere abbinato il requisito dell'esperienza pregressa in materia di salute e sicurezza

sul lavoro e l'esperienza da formatore diversamente articolata per numero di ore e argomenti.

Questo intervento completa il quadro di riferimento normativo sulla formazione, al quale diamo ampio spazio in questo numero di Azienda Sicura, nell'ottica dell'importanza del promuovere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Uscite di emergenza: tornelli e porte scorrevoli

Due circolari ministeriali hanno chiarito come sia possibile tutelare la sicurezza dei lavoratori durante le emergenze in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante tornelli e vie di esodo con porte scorrevoli orizzontalmente.

Particolarmente interessante la circolare protocollo n. 0004963 del 4 aprile 2012 che ha per oggetto "Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente" che sono sempre più presenti in moltissime attività commerciali. La circolare mira a che siano rispettate entrambe le esigenze, quella di apertura delle porte scorrevoli oriz-

zontalmente e quella connessa alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza.

I requisiti perché siano rispettate entrambe le esigenze sono i seguenti:

- il segnale per il comando di apertura di emergenza delle ante scorrevoli deve essere fornito da idonei dispositivi, posti nel verso dell'esodo, atti a rilevare in modo automatico e indipendente dalla volontà delle persone, il movimento di queste o di altri oggetti che si avvicinano alla porta (segnale di rilevamento su un angolo di 180° e dispositivi doppi, ciascuno autonomo rispetto all'altro);
- in caso di guasto deve essere gene-



rato un segnale che determini il blocco in apertura completa della porta fino alla rimozione del guasto;

- deve inoltre essere sempre presente un dispositivo manuale di apertura facilmente identificabile e accessibile nel verso dell'esodo;
- in caso di mancanza di alimentazione elettrica la porta deve portarsi automaticamente in posizione di apertura completa".

Ambienti confinati: il manuale

■ Negli ultimi anni gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono saliti alla ribalta della cronaca per gravi infortuni mortali ripetutisi con dinamiche spesso molto simili tra loro che hanno messo in evidenza diverse criticità. Proprio per incidere positivamente su tale fenomeno infortunistico si è arrivati alla promulgazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 14.09.2011, n° 177, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 260

dell'8/11/2011, entrato in vigore il 23/11/2011; **il decreto è a tutti gli effetti un Regolamento recante le norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti "sospetti di inquinamento o confinati"**.

In tale contesto complesso la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha deciso di realizzare un manuale pratico che rappresenti i contenuti di una pro-

cedura di sicurezza per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati così come previsto ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 177/2011, rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore e, soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche e/o manutenzione in ambienti confinati.

Il manuale è scaricabile dal sito www.lavoro.gov.it

SISTRI: slitta al 30 Novembre il pagamento delle quote 2012

■ Questa è la anticipazione pubblicata sul sito istituzionale il 20 aprile scorso. Precisiamo che al momento della stampa di Azienda Sicura non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento. Riportiamo, di seguito, il testo del comunicato stampa ministeriale. Il Ministero dell'Ambiente sta procedendo ad una revisione del sistema Sistris in modo da semplificare e rendere più efficienti le procedure. Nell'ambito di questo lavoro, d'accordo con la società che ha fornito il sistema, la Selex Eltag del gruppo Finmeccanica, è stato concordato un differimento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei contributi per l'anno in corso, che scadeva il 30 aprile.

Il ministro Corrado Clini ha proposto

al nuovo presidente di Confindustria e ai presidenti delle associazioni delle categorie interessate di valutare insieme le modalità per rendere finalmente operativo il sistema, senza aggiungere oneri amministrativi alle già complesse procedure cui le imprese sono sottoposte per rispettare gli adempimenti ambientali ed in particolare quelli in materia di rifiuti.

Per quanto riguarda l'inizio dell'operatività effettiva del SISTRI è confermata la (ennesima) proroga al 30 giugno 2012. Fino a tale data rimane vigente il regime "cartaceo", con l'obbligo di compilazione del registro di carico/scarico dei rifiuti e del FIR, il formulario per il trasporto dei rifiuti. E' bene ricordare, tuttavia, che per i soggetti individuati dal Decreto ministe-

riale del 17 dicembre 2009 l'obbligo di adesione al SISTRI non è né decaduto né prorogato. Si precisa che all'atto dell'iscrizione il pagamento del contributo annuale va effettuato contestualmente, non rientrando tale fattispecie nei termini della proroga del 30 novembre.

Una considerazione finale sul futuro del SISTRI. Dopo l'emanazione di ben 6 decreti la legislazione sul SISTRI non può tuttora definirsi completa. E' prevista, infatti, l'emanazione di almeno due decreti ministeriali e di un decreto legislativo. E' pertanto ragionevole ritenere che da qui al 30 giugno 2012 possano esserci ulteriori atti di completamento dell'iter di normazione e forse altre proroghe dell'avvio della operatività del sistema.

Sollevamento di persone

■ La Commissione consultiva permanente ha approvato nella seduta del 18 aprile 2012 le Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine. A seguito dell'emanazione del parere sul concetto di "eccezionalità" di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.lgs. n. 81/2008, relativo al sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine, emanato con lettera circolare del 10 febbraio 2011, la Commissione consultiva permanente per la salute

e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha ritenuto opportuno individuare specifiche procedure operative di sicurezza di tali attrezzature al fine di garantirne la sicurezza nell'uso.

Esse costituiscono indicazioni di natura non vincolante per gli operatori, finalizzate a fornire ai medesimi indicazioni circa le modalità operative relative all'utilizzo delle attrezzature nei casi indicati dalla medesima Commissione.



Francesca Sorze

Ingegnere civile Sintex
sorze@farco.it

Decreto semplificazioni

2012 l'anno delle semplificazioni: definitivo SI della Camera con novità per Lavori Pubblici e Ambiente



Il DDL n. 3194 di conversione in legge del decreto-legge n. 5 del 9/02/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ha ottenuto definitivamente l'approvazione da parte della Camera dei Deputati. Tale conversione di legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Riportiamo di seguito le novità di maggiore interesse previste dal provvedimento che toccano i lavori pubblici, l'ambiente e l'edilizia.

SCIA(art. 2)

Viene precisato che all'art. 19 della legge n. 241/1990, la segnalazione certificata di inizio attività sia corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo ove sia espressamente previsto dalla vigente normativa di settore.

DICHIARAZIONE UNICA DI CONFORMITA'(art. 9).

Approvati i modelli per la dichiarazione di conformità degli impianti termici rilasciate secondo D.M. 37/2008. Un decreto interministeriale, adottato dai ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e dei trasporti, varerà un modello di dichiarazione unica di conformità degli impianti, che sostituirà le dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata saranno conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o dell'allaccio di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

CONTROLLI SULLE IMPRESE (art. 14 comma, 6).

Viene precisato che i controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, verranno effettuati per la effettiva tutela del rischio con coordinamento tra le varie amministrazioni statali, regionali e locali. Le amministrazioni pubbliche dovranno infatti pubblicare sul proprio sito istituzionale la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in funzione della loro dimensione e settore di attività. Tuttavia è stato sottolineato che le imprese che sono in possesso di certificazione di sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001, o altra certificazione, tali controlli verranno ridotti, ma con esclusione di quelli di natura fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

DOCUMENTI DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (art. 14 comma 6-bis).

Il DURC dovrà essere acquisito in ambito di lavori pubblici e privati in edilizia, dalle amministrazioni pubbliche, direttamente d'ufficio con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER LAVORATRICI IN GRAVIDANZA (art. 15).

Dal 1° aprile 2012 viene trasferita all'ASL la competenza per il rilascio dei provvedimenti di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici derivante da gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che possono essere aggravate dallo stato di gravidanza. La normativa finora vigente attribuisce la competenza alla Direzione provinciale del lavoro, sulla base dell'accertamento medico eseguito da parte del Servizio sanitario nazionale.

LIBRO UNICO DEL LAVORO (art. 19).

Con riferimento al libro unico del lavoro, vengono specificate le nozioni di "omessa registrazione" e di "infedele registrazione", ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni in merito alle mancate registrazioni.

APPALTI PUBBLICI

BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI, SANZIONI INTERDITTIVE PER LE IMPRESE (art. 20 comma 1 lett. a, d).

Tale articolo modifica il DL n. 163 del 12/04/2006 (Codice dei Contratti pubblici) secondo cui dal 1 gennaio 2013, la documentazione comprovante i requisiti tecnico organizzativo ed economico per la partecipazione a gare di affidamento dei contratti pubblici, dovranno essere acquisite presso la Banca dati Nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici.

Viene inoltre inserito che, in caso di false dichiarazioni in sede di gara, la sanzione interdittiva alla procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto opererà fino ad un anno.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE (art. 21).

Modificata la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore negli appalti di opere o servizi, entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, con obbligo di corresponsione delle quote di TFR e dei premi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalti. Si escludono dall'ambito della responsabilità solidale le sanzioni civili (che vengono, quindi, poste a carico esclusivamente del responsabile dell'inadempimen-

to) e si introducono alcune norme procedurali, volte a rendere prioritaria, su richiesta del committente, l'escussione del patrimonio dell'appaltatore.

MATERIA AMBIENTALE AUTORIZZAZIONE UNICA IN MATERIA AMBIENTALE (art. 23).

L'autorizzazione unica ambientale viene rinviata alla predisposizione di un regolamento di delegificazione che dovrà essere emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata da un unico ente e sostituirà ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 (art. 24).

Viene inserito al Codice dell'Ambiente, all'art. 228 del Dlgs 152/06, dopo il comma 3, il comma 3 bis, secondo cui i produttori e gli importatori di pneumatici determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo e lo comunicano entro il 31/10 di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

MODIFICHE ALLA MOVIMENTAZIONE AZIENDALE DEI RIFIUTI (art. 28).

La movimentazione dei rifiuti, viene specificato, tra fondi della stessa azienda, non viene più considerata trasporto, anche se attraverso pubblica via, se comprovato che avviene solo per il conferimento in deposito temporaneo degli stessi e la distanza è inferiore a 10 Km, con l'introduzione del comma 9-bis all'art. 193 del DL n. 152/2006.

ALTRE SEMPLIFICAZIONI

POSTA PEC (art. 37):

Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese

1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.

Organizzazione

Emilio Del Bono

Consulente e formatore Sintex
delbono@farco.it

L'infortunio



Nella definizione contenuta nel Testo Unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali troviamo i criteri attraverso i quali mettere a fuoco l'evento che possa definirsi infortunio e come tale venga trattato.

Partiamo dal tipo di evento; questo deve essere il prodotto di "causa violenta": ovvero di un fattore che opera dall'esterno, con una azione intensa e concentrata nel tempo (Cassazione n. 221/1987) e che dall'esterno verso l'interno arreca danno all'organismo del lavoratore e determina una rottura dell'equilibrio organico (Cass. N. 26231/2009).

L'infortunio è considerato tale, e quindi indennizzabile, anche quando a determinare l'evento lesivo abbiano concorso, insieme alla causa violenta, preesistenti condizioni patologiche del lavoratore (Cass. n. 11559 del 06.11.1995).

L'infortunio deve avvenire in una occasione di lavoro ovvero in tutte le condizioni, comprese quelle am-

bientali, in cui l'attività produttiva si svolge e nella quale è imminente il rischio di danno del lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da fattori e situazioni proprie del lavoratore, e da qualsiasi situazione ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto (Cass. n. 5019/1994; n. 925/1986).

Vi rientra anche il cosiddetto rischio improprio ossia quello connesso ad una prestazione non inerente all'attività tipica della specifica mansione (Cass. n. 4646/1998) ma che si realizza nell'ambito spaziotemporale e funzionale all'attività lavorativa (ad esempio essere vittima di una rapina presso il fornitore dell'azienda).

Non è infortunio sul lavoro quello occorso al lavoratore che è venuto a trovarsi per propria scelta volontaria ad esporsi ad un rischio diverso da quello connaturato all'attività svolta. In questo caso non vi è un nesso causale tra attività lavorativa ed infortunio.

Problematico, ma sul quale una criteriologia è stata adottata, è il tema dell'infortunio in itinere.

A riguardo si deve osservare che sia la giurisprudenza che l'Inail hanno indicato alcuni elementi discriminanti per definire l'incidente stradale un infortunio sul lavoro, ovvero che sia avvenuto nel normale percorso andata e ritorno lavoro-casa o nel normale percorso che collega due luoghi di lavoro, o ancora che sia avvenuto nell'andata e ritorno casa-lavoro per la consumazione dei pasti se il datore non è dotato di mensa aziendale.

Le circolari Inail insistono altresì su ulteriori elementi: l'assenza di mezzi pubblici che coprono l'intero percorso lavoro-abitazione; l'esistenza di orari dei mezzi pubblici che non rendono accettabile il rapporto funzionalità del mezzo e rispetto dell'orario di lavoro; le Condizioni del servizio pubblico che sono tali da creare grave disagio al lavoratore; l'uso del mezzo pubblico che non garantisce la libertà di scelta del luogo di abitazione.

Certamente si può escludere la copertura assicurativa da parte dell'Inail e una responsabilità del datore quando: a) l'interruzione o la deviazione del percorso è del tutto indipendente dal lavoro; b) l'infortunio è causato da abuso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti; c) vi è l'assenza di patente da parte del lavoratore.

In caso di infortunio il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro, anche tramite il dirigente o il preposto (anche quando si tratta di un infortunio/incidente di lieve entità).

Se non adempie a tale obbligo al lavoratore non viene assicurata indennità economica prima della comunicata notizia al datore.

Il lavoratore ha altresì l'obbligo di far pervenire al datore di lavoro tutti i certificati medici attinenti l'infortunio.

Non è soggetto all'obbligo di restare in casa negli orari 10/12 e 17/19, anche se in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti, il datore di lavoro ha il potere di sollecitare visite di controllo durante la degenza.

L'obbligo di disponibilità del lavoratore assente per infortunio sul lavoro, pur non direttamente disciplinato dalle fasce orarie previste dal decreto legge 463/83 convertito in legge 638/83, è legittimamente regolabile dal contratto collettivo.

Il datore di lavoro ha l'obbligo in caso di infortunio di garantire soccorso anche tramite trasporto dell'infortunato al pronto soccorso o dal medico (art. 92 Dpr 1124/1965); in ogni caso deve assicurarsi vi sia un certificato medico attestante diagnosi e prognosi dell'infortunio.

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i tre giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.

L'obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui la guarigione avvenga entro il periodo di carenza (art. 73 DPR 1124/1965).

Il datore a fronte di infortunio con prognosi superiore ai tre giorni oltre a quello dell'infortunio deve provvedere alla denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza del comune in cui è avvenuto l'infortunio entro 2 giorni dall'evento o dal momento in cui il sanitario accerta l'invalidità superiore a 3 giorni (eventualmente determinata da un successivo aggravamento).

La denuncia deve contenere gli elementi essenziali per ricostruire il fatto: generalità del datore e del lavoratore; circostanze di tempo e luogo dell'infortunio; generalità di eventuali testimoni; natura e causa dell'infortunio; circostanze nelle quali si è verificato; condizioni del lavoratore con certificato medico; ore lavorate e salario percepito nei 15 giorni precedenti

Il datore di lavoro deve altresì comunicare in via telematica all'INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni.

Qualora l'infortunio sia mortale o abbia messo in pericolo la vita di un lavoratore la comunicazione all'Inail va trasmessa entro 24 ore e all'Autorità di Pubblica Sicurezza va comunque inviata una rapida comunicazione (telegramma) non oltre le 24 ore a cui seguirà la denuncia entro 48 ore.

Organizzazione

Il datore deve altresì sempre annotare sul Registro Infortuni tutte le assenze dovute ad infortunio che abbiano provocato l'assenza anche di una sola giornata.

Il Registro infortuni va tenuto presso la sede dell'azienda.

La mancata o irregolare tenuta è sanzionata con sanzione pecuniaria amministrativa da 516 euro a 3.099 euro.

L'Inail copre dal punto di vista assicurativo i casi di:
1) Morte; 2) Inabilità temporanea assoluta (che impedisce per più di 3 giorni di attendere al lavoro); 3) Inabilità permanente assoluta (che toglie per tutta la vita una piena attitudine al lavoro).

La copertura Inail nel caso inabilità temporanea assoluta garantisce al lavoratore dal 4° al 90° giorno il 60% della retribuzione giornaliera media e dal 91° giorno sino alla guarigione il 75% della retribuzione giornaliera media.

Nel caso di inabilità permanente assoluta con una riduzione definitiva della capacità lavorativa la copertura Inail sarà calcolata tenendo conto della tabella delle menomazioni, della tabella dell'indennizzo del danno biologico in rendita e della tabella dei coefficienti.

Per ragione di sintesi si può rammentare che si prevedono:

- a) erogazioni in forma di capitale per menomazioni tra 6% e 16%;
- b) erogazioni in forma di rendita per menomazioni superiori al 16%;
- c) nessun risarcimento per menomazioni inferiori al 6%.

E' bene in conclusione sottolineare che l'Inail si riserva di attivare una azione di regresso (ovvero finalizzata a recuperare tutte le risorse investite per coprire l'infortunato) quando sia accerta con sentenza penale la responsabilità del datore, di altri soggetti interni all'azienda o dello stesso lavoratore nell'evento infortunistico.

Infine è bene rammentare che in caso di prognosi di inabilità assoluta per più di 40 giorni o di morte o pericolo di morte del lavoratore infortunato, l'Autorità di Pubblica Sicurezza e qualunque ufficiale giudiziario anche sanitario deve trasmettere la notizia alla Procura della Repubblica per gli accertamenti del caso.



Mangano Salvatore

Ingegnere
sintex@farco.it

Prescrizioni di prevenzione incendi per attività ove sono installati pannelli fotovoltaici

Nuova circolare VV.F: le modifiche rispetto alla circolare precedente



P **REMESSA**
L'impianto Fotovoltaico non configura attività soggetta a controlli di prevenzione incendi. Tuttavia, se presente a servizio di attività soggetta ai controlli dei VV.F, l'installazione di un impianto fotovoltaico può eventualmente comportare un aggravio del preesistente livello del rischio incendio. Gli impianti fotovoltaici possono originare un incendio che si può propagare all'interno dell'edificio, interferire con gli eventuali evacuatori di fumo e di calore, influire sulle prestazioni relative all'incendio della struttura e sulla compartimentazione antincendio, costituire un

pericolo di folgorazione durante l'intervento per spegnere l'incendio e ostacolare l'intervento stesso.

La seconda Nota del Ministero dell'Interno (Prot. n. 1324 del 07/02/2012 Oggetto: Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione Anno 2012) a due anni di distanza dalla prima (Prot. n. 5158 del 26/03/2010) aggiorna le disposizioni che si applicano nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.P.R. n. 151 del 01/08/2011). Di seguito vengono indicate le varianti rispetto alla circolare precedente.

Impianti

REQUISITI ELETTRICI

Tutti i componenti devono essere conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali applicabili. In particolare, il modulo fotovoltaico deve essere conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2. Queste due norme fanno già parte dell'elenco di norme di cui all'allegato 1 del DM 5/5/11 (quarto conto energia). Un laboratorio accreditato deve certificare che il modulo è conforme a tali norme. Nessuna novità, quindi, salvo il fatto che i Vigili del Fuoco possono controllare che i moduli abbiano tale certificato.

L'installazione deve essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato.

> Tale condizione è rispettata se l'impianto fotovoltaico, incorporato in un opera di costruzione, risulta installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005), oppure l'impianto fotovoltaico, incorporato in un opera di costruzione,

risulta installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata mediante l'interposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 ed incombustibile (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure classe A1 secondo il DM 10/03/2005).

> In alternativa, all'installazione su strutture con resistenza al fuoco EI 30 incombustibile (classe zero oppure classe A1), deve essere effettuata una specifica valutazione del rischio di propagazione dell'incendio, tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti (secondo UNI EN 13501-5:2009 classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - parte 5: classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno secondo UNI ENV 1187:2007) e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico attestata secondo le procedure di cui all'art. 2 del DM 10 marzo 2005 recante "classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione" da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.



Questa ultima possibilità può risultare di difficili applicabilità.

L'ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche deve consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti, nonché tener conto, in base all'analisi del rischio incendio, dell'esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc.). In ogni caso i moduli, le condutture, gli inverter, i quadri ed altri eventuali apparati non devono essere installati nel raggio di 1 m dagli EFC; inoltre, se l'attività prevede la presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all'interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, ogni componente dello stesso deve essere posizionata ad almeno 1 m dalla proiezione di tali elementi.

Il cartello



deve essere esposto :

- > nell'area (accessibile) in cui è ubicato l'impianto fotovoltaico;
- > sulle condutture ogni 10 metri (non più ogni 5 metri);
- > in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del fabbricato, se l'impianto fotovoltaico è sul tetto.

Nulla cambia per quanto riguarda il comando di emergenza

- > L'impianto Fotovoltaico deve essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile che determini il sezionamento dell'impianto elettrico, all'interno del compartimento/fabbricato nei confronti delle sorgenti di alimentazione, ivi compreso l'impianto fotovoltaico.

Obbligo di eseguire e documentare le verifiche periodiche, e in caso di ampliamento o modifica, dell'impianto fotovoltaico nei confronti del rischio incendio, con particolare riferimento all'efficienza delle connessioni.

Deve essere acquisita e prodotta, contestualmente alla presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) la dichiarazione di conformità di tutto l'impianto fotovoltaico, ai sensi del D.M. 37/2008, oppure il modulo VV.F di cui alla circolare P515/4101 del 24/4/08 per gli impianti non soggetti al D.M. 37/2008.

REQUISITI ANTINCENDIO

La presenza dell'impianto fotovoltaico sull'edificio può influire sui carichi della copertura e sul comportamento al fuoco delle strutture. Questo va tenuto in debito conto nello stabilire i livelli di prestazione contro l'incendio di cui al DM 09/03/2007. Nulla è richiesto in merito per le pensiline delle stazioni di distribuzione dei carburanti.

Se si installa un impianto fotovoltaico in una attività soggetta al D.P.R. n. 151 che ha già compiuto l'iter procedurale richiesto dal decreto stesso, bisogna riavviare la procedura prevista, secondo il comma 6, art.4 del decreto stesso.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI ESISTENTI

Gli impianti fotovoltaici esistenti, ossia posti in funzione prima dell'entrata in vigore della Nota del Ministero dell'Interno (Prot. n. 1324 del 07/02/2012 Oggetto: Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione Anno 2012) ed a servizio di una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, richiedono, unicamente, gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011.

In generale per detti impianti dovrà essere previsto tra l'altro :

- > la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza;
- > l'applicazione della segnaletica di sicurezza e l'obbligo di eseguire e documentare le verifiche indicate precedentemente.

Peugeot ama i lavoratori italiani.

Siamo il 1° marchio estero in Italia. E produciamo anche in Italia.



SCEGLI TRA FINANZIAMENTO O LEASING: TASSO FISSO 2%⁰¹



CLIMA GRATIS SU BOXER!

PEUGEOT partner Total

Con i Veicoli Commerciali Peugeot, lavorare è un piacere. 8 modelli, fino a 17 m³, e 8 versioni mix. Peugeot, **primo marchio estero nella vendita dei Veicoli Commerciali in Italia***, presenta una gamma con più di 300 proposte dedicate agli artigiani e alle piccole e medie imprese. E oggi i Veicoli Commerciali Peugeot puoi averli con offerte davvero vantaggiose e su misura per te! **Informati su peugeotprofessional.it**



PEUGEOT
PROFESSIONAL

OFFERTE SOGGETTE A LIMITAZIONI VALIDE FINO AL 30.11.11. Es. su Boxer 32B LTH1-2.2.16V HDi-100 CV: prezzo promo con rottamazione € 13.960 (IMSI e IPT incl.); TAN (fisso) 2,00%; Servizio Peugeot Security (assistenza gratuita per 3 anni o fino a 60.000 km); Subito operazione Banca Più Finanzia - Sicurezza d'Italia. Per gli informazioni vai al Concessionario. Leasing: anticipo € 2.955; 35 rate mensili da € 290; possibilità di riscatto a € 2.005. Nessuna Spesa Iniziale. Importi IVA esclusa. Spese Gestione (gas a 0,00% prezzo vendita meno 1° canone). Finanziamento: costo fissa € 4.000. Importo finanziato € 12.960; spese pratiche € 300. 36 rate mensili da € 391. Importi IVA inclusa. Immagini inserite a scopo illustrativo. *Fonte UNRAE (mar. - set. agosto 2011).

Via Triumplina, 96 (BS)
Tel. 030.200 55 47

Viale S. Eufemia, 108 (BS)
Tel. 030.200 77 49

www.puntoerrebrescia.com · info@puntoerrebrescia.it

UNICA CONCESSIONARIA PEUGEOT PER LA CITTÀ DI BRESCIA

PUNTOERRE

Alessandro Pagani

Formatore consulente Sintex
a.pagani@farco.it

La formazione

dal "fare i corsi" al "fare formazione"

Nel campo della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'anno 2012 è stato innegabilmente caratterizzato dal tema della formazione. Gli accordi fra stato e regioni del dicembre 2011, entrati in vigore il 26 gennaio 2012, hanno aperto la strada a diversi provvedimenti che mirano a normare nel dettaglio il complesso tema della formazione.

Gli interventi normativi prendono avvio appunto dagli accordi del dicembre 2011, attuativi degli articoli 34 e 37 del D. Lgs. 81/08 che definiscono la formazione dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori. Successivamente a questi accordi è stato approvato un nuovo documento che definisce la formazione per l'uso di alcune attrezzature in attuazione dell'articolo 73 del D. Lgs. 81/08 (dettaglio a pag. 18).

FORMAZIONE DI QUALITÀ

Dall'analisi dei documenti risulta evidente un lavoro che tende in primis a qualificare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione non è più dunque appannaggio di chiunque ma è prerogativa di formatori ed enti di formazione specifici con requisiti stringenti e qualificanti.

Si inizia con l'indicazione che l'organizzazione della formazione dovrà prevedere l'individuazione di un responsabile del progetto formativo; questa indicazione è il primo passo per definire come sia necessario elaborare un progetto formativo organico, con definizione di obiettivi e responsabilità. I singoli eventi formativi dovranno poi rispondere ad ulteriori requisiti specifici:

- **numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;**
- **tenuta del registro di presenza dei partecipanti;**
- **assenze ammesse per un massimo del 10% del monte orario complessivo.**



Per quanto concerne la metodologia di insegnamento e di apprendimento la conferenza permanente fra stato e regioni ribadisce l'importanza del privilegiare le metodologie interattive, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento, promuovendo l'equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e discussioni, lavori di gruppo, metodologie di apprendimento basate sul problem solving, simulazioni e problemi specifici, metodologie di apprendimento innovative, linguaggi multimediali.

Anche per i percorsi attuabili con modalità e-learning sono definiti requisiti di qualità tesi a rendere la formazione on-line seria e qualificata, tanto quanto quella normalmente erogata in aula. Ecco quindi motivata la necessità di percorsi che permettano di verificare in itinere la presenza e l'apprendimento del discente che sta svolgendo la formazione in e-learning, la presenza di un tutor, la possibilità di interagire con altri discenti ecc.

FORMATORI DI QUALITÀ

Accanto alla definizione dei percorsi formativi presso il ministero del lavoro è in atto un ulteriore lavoro finalizzato alla definizione dei requisiti dei docenti. Lo scorso 18 aprile sono stati approvati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro i "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro", in attuazione dell'art.6 comma 8 m-bis del D.Lgs 81/08.

Il primo requisito minimo previsto sarà il possesso di diploma di scuola media superiore insieme al quale dovrà essere documentata conoscenza, esperienza e capacità didattica.

Anche questo ulteriore sforzo normativo è teso a qualificare sempre più la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dossier

RUOLO	SPECIFICA	NORMATIVA	CLASSI	N. ORE CORSO	AGGIORNAMENTO
RSPP	DATORE DI LAVORO Aziende artigiane, industriali, agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori, Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori, Altre aziende fino a 200 Lavoratori	D. Lgs. 81/08 ART. 34 Accordo stato regioni 21/12/2011 e s.m.i.	Azienda Rischio Basso	16 ore	6 ore ogni 5 anni
			Azienda Rischio Medio	32 ore	10 ore ogni 5 anni
			Azienda Rischio Alto	48 ore	14 ore ogni 5 anni
RSPP Requisito minimo: diploma di istruzione secondaria superiore	NON DATORE DI LAVORO	D. Lgs. 81/08 ART. 32 Accordo stato regioni 26/01/2006 e s.m.i.	Tutti	Mod. A 28 ore	
			Aziende Ateco 1	Mod. B 36 ore	40 ore ogni 5 anni
			Aziende Ateco 2	Mod. B 36 ore	40 ore ogni 5 anni
			Aziende Ateco 3	Mod. B 60 ore	60 ore ogni 5 anni
			Aziende Ateco 4	Mod. B 48 ore	60 ore ogni 5 anni
			Aziende Ateco 5	Mod. B 68 ore	60 ore ogni 5 anni
			Aziende Ateco 6	Mod. B 24 ore	40 ore ogni 5 anni
			Aziende Ateco 7	Mod. B 60 ore	60 ore ogni 5 anni
			Aziende Ateco 8	Mod. B 24 ore	40 ore ogni 5 anni
			Aziende Ateco 9	Mod. B 12 ore	40 ore ogni 5 anni
			Tutti	Mod. C 24 ore	
ASPP		D. Lgs. 81/08 ART. 32 Accordo stato regioni 26/01/2006 e s.m.i.	Tutti	Mod. A 28 ore	
			Aziende Ateco come RSPP	12-68 ore	28 ore ogni 5 anni
DIRIGENTI		D. Lgs. 81/08 ART. 37 Accordo stato regioni 21/12/2011 e s.m.i.	Tutti	16 ore	6 ore ogni 5 anni

RUOLO	SPECIFICA	NORMATIVA	CLASSI	N. ORE CORSO	AGGIORNAMENTO
PREPOSTI		D. Lgs. 81/08 ART. 19 e 37 Accordo stato regioni 21/12/2011 e s.m.i.	Tutti	8 ore	6 ore ogni 5 anni
LAVORATORI		D. Lgs. 81/08 ART. 37 Accordo stato regioni 21/12/2011 e s.m.i.	Tutti	Generale 4 ore	6 ore ogni 5 anni
			Aziende a Rischio Basso	Specifica 4 ore	
			Aziende a Rischio Medio	Specifica 8 ore	
			Aziende a Rischio Alto	Specifica 12 ore	
RLS		D. Lgs. 81/08 ART. 37	Aziende che occupano meno di 15 lavoratori	32 ore	Non meno di 4 ore annue
			Aziende che occupano dai 15 a 50 lavoratori		
			Aziende che occupano oltre 50 lavoratori		
ADDETTI ANTINCENDIO		D. Lgs. 81/08 ART. 43	Aziende a Rischio Basso	4 ore	2 ore periodicità non definita
		D.M. 10/03/1998	Aziende a Rischio Medio	8 ore	5 ore periodicità non definita
		Circolare Dip. VVF n. 5987 23/02/2011	Aziende a Rischio Alto	16 ore + esame vvf	8 ore periodicità non definita
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO		D. Lgs. 81/08 ART. 43	Aziende del Gruppo A	16 ore	4 ore ogni 3 anni
		D.M. n. 388 15/07/2003	Aziende dei Gruppi B e C	12 ore	6 ore ogni 3 anni

Il 22 febbraio 2012 è stato approvato un accordo tra stato e regioni che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica ABILITAZIONE degli operatori; l'accordo è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 12 marzo 2012 ed entrerà in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione.

Il testo definisce la formazione necessaria per abilitare i lavoratori all'utilizzo di alcune attrezzature, i requisiti dei soggetti formatori, gli aggiornamenti della formazione.

Per i formatori è richiesta esperienza documentata almeno triennale sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e potrà essere svolta anche da personale con esperienza professionale pratica documentata triennale nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.

Anche per i corsi relativi alle attrezzature di lavoro

deve essere individuato un responsabile del progetto formativo e deve essere predisposto un Registro presenze. I corsi dovranno prevedere un numero massimo di partecipanti pari a 24 lavoratori, mentre per la prova pratica il numero di lavoratori presenti si riduce a 6 ogni docente presente. È permesso un massimo del 10% di assenze sul monte ore complessivo.

L'ABILITAZIONE ottenuta mediante la formazione DEVE ESSERE RINNOVATA ENTRO 5 ANNI DALLA DATA DI RILASCIO DELL'ATTESTATO e deve comprendere un modulo della durata minima di 4 ore, DI CUI 3 RELATIVE AI MODULI PRATICI.

Ecco in sintesi il programma formativo per le diverse attrezzature che, lo ricordiamo, non sostituisce ma integra la formazione dei lavoratori prevista dall'accordo fra stato e regioni del dicembre 2011 relativo all'articolo 37:

Attrezzatura		Modulo generale	Modulo tecnico	Modulo pratico	Totale
Piattaforme da lavoro elevabili	PLE su stabilizzatori	1	3	4	8
	PLE senza stabilizzatori			4	8
	PLE con o senza stabilizzatori			6	10
Gru per autocarro	Gru per autocarro	1	3	8	12
Gru a torre	Gru con rotazione in basso	1	7	4	12
	Gru con rotazione in alto			4	12
	Gru con rotazione in basso e in alto			6	14
Carrelli elevatori	CE industriali semoventi	1	7	4	12
	CE semoventi braccio telescopico			4	12
	CE /solleventi semoventi telescopici rotativi			4	14
	CE tutte le tipologie			8	16
Gru mobili	Gru mobili	1	6	7	14
	Gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile	Corso come gru mobili Da integrare con modulo teorico da 4 ore e pratico da 4 ore			22
Trattori	Trattori a ruote	1	2	5	8
	Trattori a cingoli			5	8
Escavatori	Escavatori idraulici	1	3	6	10
	Caricatori frontali			6	10
	Terne			6	10
	Caricatori frontali e terne			12	16
	Escavatori a fune			6	10
	Autoribaltabili a cingoli			6	10
Pompe per calcestruzzo	Pompe per calcestruzzo	1	6	7	14

Ricordiamo inoltre che per TUTTE le attrezzature, in particolare quelle non normate dall'accordo fra stato e regione, rimane in vigore l'articolo 73 del D. Lgs. 81/08 che prevede che il datore di lavoro provveda, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i la-

voratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili.

Valentina Rivetti

Compagnia teatro forum "Spunti di vista"
info@tornasoleonlus.org

Teatro forum

Lavorare sulle (rel)azioni
Perché è importante farlo, anche in azienda

Ci sono ambiti sui quali ci siamo rassegnati. Non personalmente, ma come sentire comune. L'ambito delle relazioni, per esempio. L'idea un po' silenziosamente condivisa è che su "quelle cose" è impossibile esercitare un controllo, un'educazione, un'influenza. Lasciate al caso o – per i più ottimisti, alla fortuna – le buone o cattive relazioni finiscono così per pregiudicare anche i più oliati meccanismi (magari aziendali).

In questo spazio proveremo a dimostrare che non è vero. Che si può ragionare insieme e, magari, cambiare.

Quasi un paradosso

A teatro si guarda, nei forum si parla: più chiaro di così. I timidi sanno dove riparare e gli spavaldi hanno un'arena in cui battersi. Ai primi si chiede un caloroso applaudire, ai secondi un fragoroso parlare. Tutti sanno cosa fare, e si sentono sicuri. Se non s'impegnano troppo, possono anche rischiare di tornare a casa tali e quali a com'erano arrivati.

Che bisogno c'era di mettere in discussione queste certezze e unire il teatro con il forum? La risposta è già davanti a noi, se riusciamo a cambiare punto di vista.



Formazione

Su e giù dal palco

Come tante cose, anche una performance di teatro-forum inizia con i saluti. L'aria che tira la respiri fin da subito, nelle strette di mano e nei perché sei qui che snoccioli a ritmo vorticoso – proprio tu, che un attimo prima ti ripetevi “no io non mi alzo: non sono qui per giocare, io”. Finalmente ti risiedi, aspettando il buio in sala e l'occhio di bue puntato sul palco e, invece, si gioca un po'. Guardi il tuo collega con la gamba destra alzata e una mano che va su e giù a ritmo crescente e pensi che per fortuna non tocca a te. E poi t'intercettano. Completare con il tuo corpo il movimento del partner: non è proprio facile come sembrava. Si capiva che era lo scorrere inesorabile del tempo? Sì che si capiva: era una baraonda di manibraccia-rumori, ma era anche lo scorrere inesorabile del tempo. Torni a sedere e il collega della gamba destra ti accenna: “visto da fuori fa un effetto, tipo un meccanismo ingrippato. Una metafora in movimento”.

Poi inizia. La scenografia è minima: un tavolo se siamo in ufficio, una teiera se siamo in cucina. I

costumi quasi non ci sono. Eppure, dopo un minuto non hai dubbi: lei è quella precisina che riprende sempre tutti, là c'è il capo, il suo assistente... quella è la cliente, il collega creativo... perché il creativo si comporta sempre così? E ti accorgi che nel foulard ben stirato di una, negli occhiali dell'altro, nella penna continuamente cliccata e nella borsetta ben riposta sulle gambe c'è già tutto quello che serviva per dare vita a quei personaggi. Dopo un altro po', ti rendi conto che quei personaggi tu li conosci benissimo, che sapresti come sbloccare la situazione che nel frattempo è degenerata. Basta che lui... basta che lei...

Al massimo dell'ingarbugliamento l'azione si ferma e iniziate a discuterne, sopra e sotto il palco. In realtà, al punto cui vi siete spinti, non c'è più una vera distinzione tra sopra e sotto: c'è un limite fisico (il gradino) e voi restate seduti ai vostri posti, ma molti hanno suggerito cosa farebbero per sciogliere il nodo che ha bloccato l'azione. Chi se la sentiva ha anche sostituito, effettivamente, l'uno o l'altro personaggio: così il creativo è diventato meno imprevedibile, la precisina più accomo-



dante, il capo meno asfissiante. E alla fine la soluzione è arrivata. Il collega della gamba destra era convinto di avere la ricetta migliore, ma senza la vostra interpretazione dell'assistente previdente non avrebbe risolto nulla.

Questo è l'obiettivo

Unire la mimesi del quotidiano e la possibilità d'immedesimazione tipiche del teatro con la possibilità di "cambiare le carte in tavola", di agire in prima persona, propria dei migliori forum. Non per raggiungere picchi artistici da tragedia greca, ma per ragionare sulle dinamiche sgangherate delle nostre vite, quelle tensioni che avvelenano i nostri giorni senza che ce ne accorgiamo, quelle che ci ripetiamo "cosa vuoi farci, domani andrà meglio" ma, domani, non facciamo proprio nulla perché vada meglio.

Origini

Se dubitate che quanto avete letto funzioni, pensate che questo approccio è nato nel Brasile degli anni '60 grazie ad Augusto Boal, regista brasiliano che ha iniziato a sperimentarlo a San Paolo.

Alla base di questo teatro c'è quella che – sulla scorta del pedagogo Paulo Freire, uno dei maestri di Boal – viene definita "coscientizzazione" ovvero una presa di coscienza, che però non si configura come semplice atteggiamento intellettuale, come uno "stare dinanzi alla realtà", bensì come una riflessione-in-atto. Ecco perché a questa coscientizzazione serve necessariamente il teatro. Ed ecco perché, nel teatro-forum, gli spettatori diventano spett-attori: nessuno scioglimento e nessuna morale calata dall'alto (del palco), ma una sinergia centrifuga che permetta a tutti di "vedersi in azione" per riflettere sul presente e immaginare un futuro migliore.

Collegata a quest'idea dello spett-attore, c'è la convinzione che il teatro sia effettivamente una modalità dell'uomo e che "tutto il corpo pensa" attraverso l'interazione di mente, emozioni, fisico. Ecco perché si aprono le sessioni di teatro-forum con quelli che sembrano giochi, per sciogliere le cristallizzazioni e le meccanizzazioni che rivesto-

no la maschera sociale che tutti indossiamo ogni giorno.

Come all'inizio, il paradosso del teatro-forum

Questo è il teatro-forum, dunque. Nato in Perù dall'insoddisfazione di una spettatrice che, non vedendo realizzati dagli attori i propri suggerimenti, si alza e va sul palco. In seguito codificato, strutturato nella messa in scena di un'escalation del conflitto che s'interrompe al suo culmine, per lasciar spazio alle sostituzioni e alle interazioni del pubblico, alla ricerca del nodo capace di sciogliere la tensione.

Scoperto quasi per caso, dunque, ma forte per forza: non necessita di allestimenti particolari, di trucco e preparazione, ma della disponibilità di ognuno a cambiare punto di vista.

E il tema della sicurezza?

In tutto ciò cosa c'entra il tema della sicurezza? Crediamo che una questione così importante, che richiede conoscenze, disponibilità al cambiamento, accettazione di una cultura nuova - la cultura della sicurezza, appunto - non possa prescindere dalle relazioni. non possa prescindere dal porci alcune domande. Per esempio:

- come parlare coi propri colleghi? quale atteggiamento tenere?
- come affrontare perplessità, resistenze, ostruzionismi?
- Come provare a superare la logica del "abbiamo sempre fatto così", del "non è mai capitato niente!" del "provi il capo a lavorare 8 ore con queste scarpe!"?

Farsi domande, e farsele insieme ad altri, è un buon modo per trovare risposte!



Graziano Biondi

Ingegnere responsabile tecnico sintex
biondi@farco.it

Normativa alberghi

Piano straordinario di adeguamento per gli alberghi e le strutture ricettive

Il decreto legge 29/12/2011, n. 216, convertito dalla legge 24/02/2012, n. 14 ha previsto per le strutture ricettivo turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del M.I. del 9/04/1994 e che non abbiano completato l'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, la possibilità di usufruire di un'ulteriore proroga con scadenza al 31 dicembre 2013. La proroga è subordinata all'ammissione, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del M.I. del 16/03/2012, pubblicato sulla G. U. n. 76 del 30/03/2012.

Il piano straordinario deve indicare il programma di adeguamento alle vigenti disposizioni di

prevenzione incendi che i titolari intendono realizzare entro il sopracitato termine di scadenza.

L'ammissione al piano è consentita alle strutture che dimostrino il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio, di cui all'art. 5 dello stesso DM 16.03.2012, alla data di entrata in vigore del decreto (30.04.2012), come di seguito sintetizzati.

- Servizio interno di sicurezza integrativo, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.
- Impianti elettrici realizzati in conformità della L. 186/68 e presenza dell'illuminazione di sicurezza con le caratteristiche di cui al punto 9 del DM 09.04.1994.
- Presenza del sistema di allar-

me acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio (p.to 10 del DM 09.04.1994)

- Dotazione di estintori, di capacità estinguente non inferiore a 13A89BC, installati in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano (p.to 11 del DM 09.04.1994)

- Realizzazione, solo per strutture con un numero di posti letto superiore a 100, di un impianto di rilevazione incendi (p.to 12 del DM 09.04.1994)

- Presenza della segnaletica di sicurezza conforme al D. Lgs. 81/08 (p.to 13 del DM 09.04.1994)

- Gestione della sicurezza (p.to 14 del DM 09.04.1994) con particolare riferimento al mantenimento in efficienza dei sistemi di vie di uscita, dei mezzi e gli impianti antincendio, degli impianti elettrici, degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

- Addestramento del personale mediante partecipazione, almeno 2 volte l'anno, a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza op-



portunamente predisposto (p.to 15 del DM 09.04.1994);

- Apposizione delle istruzioni di sicurezza relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro da esporre all'ingresso, a ciascun piano e all'interno di ogni camera (p.to 17 DM 09.04.1994);

- Conformità alle norme della larghezza delle vie di uscita nonché della larghezza totale delle uscite (p.ti 20.2, 20.3 e 20.5 DM 09.04.1994).

Il 24/04/2012 è uscita la Circolare prot. 0005949 indicante i primi indirizzi applicativi al Decreto M.I. del 16/03/2012, nella quale si indicano con maggior dettaglio chiarimenti circa gli adempimenti previsti, fornendo inoltre la modulistica per i controlli.

La Circolare precisa inoltre che, relativamente all'applicazione del requisito di sicurezza antincendio di cui al punto 20.3, specifica che la locuzione 'condizioni ivi riportate', è da intendersi riferita a quelle condizioni previste nel progetto approvato, e che dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre 2013, termine di scadenza del piano di adeguamento.

La circolare precisa inoltre che l'ammissione al piano è subordinata anche al possesso dei requisiti gestionali supplementari (comma 3 art. 5) che si concretizzano nella presenza di un servizio antincendio con consistenza minima stabilita secondo il criterio di almeno 1 addetto per strutture fino a 100 posti letto, due addetti per strutture da 100 a 200 posti letto e un ulteriore

addetto per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto.

La circolare precisa inoltre che per le strutture fino a 100 posti letto, il personale addetto al servizio antincendi deve effettuare unicamente il corso di 8 ore, ai sensi del DM 10/03/1998.

Dovrà quindi essere prodotta al Comando VV.F., entro il 30.05.2012 (**termine prorogato al 31 ottobre 2012 con decreto del 15/5/2012**) la domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento con il modello "mod_accesso_piano".

L'istanza dovrà essere corredata da una attestazione, redatta secondo il modello "mod_attestazione", firmata da tecnico abilitato, relativa al possesso dei requisiti tecnici di sicurezza di cui all'art. 5 del decreto, completa di relazione tecnica descrittiva ed eventuali elaborati grafici (se non già presentati al Comando in precedenza) per rappresentare il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio; da dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti previsti nei requisiti di sicurezza antincendio; programma di adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.

Per le attività individuate al punto 66 dell'Allegato I al DPR 151/2011, cat. B e C, contestualmente all'istanza di ammissione al piano dovrà essere avanzata richiesta di valutazione del progetto (o, se già in possesso, estremi dell'approvazione del progetto di adeguamento).

Il Comando VV.F., entro 60 giorni

dal ricevimento dell'istanza effettuerà la verifica della completezza formale dell'istanza e dei relativi allegati e si esprimerà sull'ammissione del piano straordinario.

Ove la documentazione risulti completa, il Comando comunica all'interessato l'ammissione al piano di adeguamento attraverso il modello "mod_ammissione_piano".

Qualora invece la documentazione risulti incompleta il Comando comunica la mancata ammissione al piano di adeguamento all'interessato nonché alle autorità competenti utilizzando il modello "mod.NO_ammissione_piano".

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza il Comando VV.F. effettua i controlli per accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio, mediante sopralluogo, al termine del quale potrà essere rilasciato copia del verbale di sopralluogo in caso di accertamento della sussistenza dei requisiti necessari, mentre in caso di esito negativo si procede ad annullare il provvedimento di ammissione al piano per carenza dei presupposti necessari attraverso il modello "mod annullamento_piano_visita".

In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture delle strutture ricettive, verranno applicate le sanzioni previste dal DPR 151/2011.

Massimo Pagani

Ingegnere gestionale Sintex
pagani@farco.it

Le divise da lavoro in strutture sanitarie

Tutte le strutture sanitarie, siano esse ospedali, Residenze Sanitarie Assistenziali oppure ambulatori, forniscono al personale in servizio divise da lavoro costituite normalmente da giacche, pantaloni e/o camici. Relativamente a ciò sorgono spesso discussioni e dubbi all'interno delle organizzazioni e dei relativi Servizi di Prevenzione e Protezione: gli abiti da lavoro

vanno considerati quali Dispositivi di Protezione Individuale per i lavoratori? La pulizia e la disinfezione degli stessi va effettuata esclusivamente a cura della struttura sanitaria o può essere effettuata direttamente dal lavoratore presso il proprio domicilio? Il tempo necessario ad indossare e togliere gli abiti da lavoro va conteggiato nell'orario di lavoro?



Anzitutto va chiarito che le ordinarie divise del personale sanitario non sono da considerare Dispositivi di Protezione Individuale ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ma sono più correttamente da individuare a tutti gli effetti come indumenti da lavoro, che assolvono varie funzioni quali ad esempio quelle di:

- garantire generiche condizioni igienico-sanitarie (per contatto operatore-paziente);

- rendere riconoscibile l'operatore per gli utenti e il personale esterno;

- abbigliare l'operatore garantendo un'immagine decorosa dell'organizzazione.

Va precisato che, in caso di assistenza diretta al paziente e in caso di manovre che possano comportare imbrattamento e in generale l'esposizione ad un rischio chimico e/o biologico, l'operatore deve disporre di specifici protocolli/procedure aziendali per la gestione del rischio e deve avere a disposizione indumenti protettivi specifici, quali ad esempio sovracamici monouso, che sono invece da considerarsi Dispositivi di Protezione Individuale a tutti gli effetti.

In riferimento alle ordinarie divise del personale sanitario (indumenti da lavoro) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 all'articolo 273 (Misure igieniche - TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI) stabilisce che, "in tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 [Valutazione del rischio da agenti biologici] evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

[...]

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;

c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prevede pertanto il divieto di portare all'esterno della struttura gli indumenti di lavoro del personale sanitario, che sono quindi puliti e disinfettati a cura dell'organizzazione (o, meglio, del datore di lavoro e/o del dirigente delegato) presso la struttura stessa. La sanzione per il datore di lavoro e il dirigente che viola i disposti dell'articolo 273 prevede l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Nulla viene detto circa la possibilità di indossare presso la propria abitazione gli indumenti di lavoro (già precedentemente puliti e disinfettati). Va tuttavia detto che tale obbligo può ragionevolmente essere previsto per ragioni sanitarie dalla Direzione Sanitaria della struttura, all'intero di un regolamento o di un codice comportamentale (procedure, protocolli, ecc.), al fine di tutelare i pazienti/ospiti da possibili rischi/contaminazioni provenienti dall'esterno.

La Regione Lombardia si è inoltre espressa in data 03/08/2009 in merito alla remunerazione dei tempi per indossare e dimettere la divisa aziendale, rispondendo a numerosi quesiti circa la sentenza della Corte di Cassazione n. 20179 del 22/08/2008. In sintesi, se per disposizione aziendale l'azienda impone al proprio personale di indossare una divisa e, come nel caso del personale sanitario, per ragioni di igiene la vestizione-svestizione deve avvenire "in servizio" (cioè nel luogo di lavoro), il tempo occorrente (da valutare sulla base di una semplice prova-esperienza) deve essere computato come orario di lavoro. Qualora invece la vestizione (si pensi ad esempio ad un commesso) può/deve, per disposizione aziendale, avvenire al domicilio del lavoratore, il tempo utile non va conteggiato in quello di lavoro, in quanto la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e come tale non deve essere retribuita.

Francesca Parmigiani

Medico competente Sinermed
francesca.p@farco.it

Modifiche agli allegati 3A e 3B del Testo Unico

D.Lgs. 81/08: i nuovi Allegati 3A e 3B Approvato dalla Conferenza Stato Regioni lo schema di decreto attuativo dell'art. 40 del D.Lgs. 81/08

L'art. 40 del D.Lgs 81/2008, modificato nel comma 2 dal D.Lgs 106/2009, sanciva che "Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni..."

Nella seduta del 15/03/2012, a poco più di due anni dalla scadenza fissata, la conferenza Stato-Regioni ha approvato in via definitiva il testo dell'intesa che sarà emanato con Decreto del Ministro della Salute di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per tanto gli addetti ai lavori sono in attesa della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto tratta di due argomenti che riguardano direttamente l'attività professionale del Medico Competente, in particolare:

- obbligo di istituire, aggiornare e custodire le cartelle sanitarie (art. 25, comma 1 lettera c);
- obbligo di gestire gli esiti della visita medica, che devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (art. 41 comma 5);
- obbligo di trasmettere, entro il primo trimestre dell'anno successivo, esclusivamente per via telematica,

ai servizi competenti per territorio, le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40 comma 1);

Nello specifico il Decreto è costituito da 4 articoli: di interesse pratico sono il secondo, che descrive le caratteristiche della cartella sanitaria e di rischio, rimandando all'allegato 1 per l'elenco dei contenuti minimi della stessa e il terzo, che dà indicazioni circa le informazioni minime necessarie alla trasmissione dei dati aggregati, rimandando per il dettaglio all'allegato 2.

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Innanzitutto, al comma 1 dell'art. 2 si ribadisce che la cartella sanitaria e di rischio può essere tenuta sia supporto cartaceo che informatico e si specifica che i contenuti costituiscono le informazioni minime e che quindi è facoltà del Medico Competente aggiungere, nel rispetto dei requisiti minimi, ulteriori informazioni che ritenga pertinenti. Infatti nel frontespizio della cartella non è più richiesto il nominativo del medico di medicina generale, curante del lavoratore, fatto salvo che poi, lo stesso Decreto stabilisce che il medico competente debba annotare in cartella eventuali provvedimenti necessari per la gestione degli esiti della visita medica, quali comunicazioni con il medico di medicina generale,

curante del lavoratore (che richiederebbero l'interposizione del lavoratore in assenza del nominativo dello stesso e che possono avvenire, nel rispetto del segreto professionale, previo consenso scritto dell'interessato).

Altro dato che non è più richiesto è il tempo di esposizione/anno, dato relativo all'assenteismo del lavoratore, che aveva un duplice significato: da un lato è necessario alla valutazione dei reali tempi di esposizioni ai fattori di rischio lavorativo e dall'altro è utile a valutare la disabilità che alcune patologie riportate in cartella determinano nel lavoratore.

A seguire in cartella sono riportate, commentati da brevi note, le voci di:

- anamnesi lavorativa, in cui si richiede di ricostruire sinteticamente l'intera vita lavorativa, precisando comparti, lavorazioni, relativi periodi, rischi riferiti dal lavoratore e tipologia contrattuale;
- anamnesi familiare e fisiologica, che devono indagare lo stato di salute degli ascendenti (genitori), collaterali (fratelli) e discendenti (figli), per le eventuali patologie con possibile carattere genetico-ereditario; inoltre utile valutare lo stato di salute del coniuge/convivente, per le possibili implicazioni psicosociali/infettive di eventuali patologie;
- anamnesi patologie remota e patologica prossima, che consiste nell'indagare in modo cronologico e or-

dinato le malattie, traumi ed interventi chirurgici a cui il lavoratore è stato sottoposto in passato. Inoltre, come la buona pratica medica insegna, deve essere indagata la storia clinica più recente del lavoratore.

Si passa quindi all'esame obiettivo, che deve essere condotto, con particolare riferimento agli organi bersaglio dei fattori di rischio considerati. In cartella, alla conclusione della visita, devono essere elencati gli accertamenti eseguiti riportando in forma sintetica i risultati e devono essere allegati i relativi referti.

Gli esiti della visita e degli accertamenti possono portare il medico competente a intraprendere specifici provvedimenti, quali informativa al medico di medicina generale, curante del lavoratore, per ripetizione degli esami di laboratorio in caso di alterazioni e/o eventuali approfondimenti diagnostici specifici, compilazione del primo certificato di malattia professionale e conseguenti adempimenti medico-legali. Tali attività devono essere registrate nella cartella, in uno specifico paragrafo. Rispetto al precedente allegato 3 A, un'innovazione apprezzata, perché mira alla sostanza della cartella e non alla mera forma, è l'abrogazione della "firma per presa visione del lavoratore", fonte di problematiche notevoli in caso di adozione della cartella informatizzata.

Il nuovo Decreto regola anche l'atto conclusivo della sorveglianza sanitaria, cioè la formulazione del giudizio di idoneità e la trasmissione dello stesso al datore di lavoro e al lavoratore.

Si stabilisce che nel giudizio di idoneità debbano essere obbligatoriamente riportate alcune informazioni circa le generalità del lavoratore, dell'azienda presso la quale presta la sua opera e alla mansione e ai relativi rischi; inoltre deve essere specificata la data di espressione del giudizio di idoneità e la data di trasmissione dello stesso al datore di lavoro. Sul giudizio di idoneità dovrà essere posta la firma del lavoratore, con re-

lativa data, che attesterà la trasmissione del giudizio al lavoratore e come specifica la nota "dovrà attestare l'informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, e l'informazione circa la possibilità di ricorso", che dovrà essere indicata anche in calce al giudizio medesimo.

Questa nota rappresenta un elemento critico, soprattutto relativamente alla "corretta espressione dei dati anamnestici". Infatti va tenuto conto che spesso il giudizio di idoneità non viene formulato immediatamente al termine della visita (dovendosi spesso attendere i risultati di esami clinici o strumentali successivi alla visita medica) e può risultare quindi problematico per il lavoratore stesso, al momento della ricezione del giudizio, ricordare esattamente le modalità con le quali ha riferito al Medico Competente i dati anamnestici.

L'approvazione del nuovo allegato 3A in forma di "elenco di contenuti", e la contestuale abrogazione del "vecchio" modello, che prefigurava non solo i contenuti ma addirittura un vero e proprio "format" di cartella sanitaria che ha comportato non pochi problemi applicativi ed interpretativi, deve essere considerato come fatto molto positivo, con riferimento alla attività professionale del Medico Competente e, quindi, ai risultati operativi della Sorveglianza Sanitaria, dimostrando che esistono tempi e metodi precisi, a cui fa riferimento anche il codice etico (a cui il medico competente deve ispirare la propria attività professionale come stabilito dall'art. 39 del D.Lgs 81/2008), per effettuare un'efficace sorveglianza sanitaria.

La Conferenza Stato Regioni nel risolvere positivamente il problema, ha accolto e fatto proprie le istanze più avanzate provenienti dai Medici Competenti stessi.

Una nota molto importante (comma 3 art.2) richiama alla collaborazione medico competente-datore di lavoro nello svolgimento della sorveglianza

sanitaria, che non deve essere un mero obbligo legislativo, ma parte integrante e necessaria all'evoluzione del processo preventivo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro. Il comma assolve infatti il medico competente da ogni responsabilità "per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva pertinenza", sottolineando che il datore di lavoro è il responsabile della sorveglianza sanitaria (art. 25 comma 1, d.Lgs 81/2008) e come per molti altri obblighi, deve ottemperare in modo preciso e puntuale alle proprie responsabilità, guidato da un consulente tecnico, attento e sollecito.

INFORMAZIONI MINIME NECESSARIE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI AGGREGATI

Il Decreto stabilisce all'art.3 i contenuti delle informazioni minime necessarie alla trasmissione dei dati aggregati relativi alla sorveglianza sanitaria, che devono essere comunicati, ai sensi del comma 1 dell'art. 40 del D.Lgs. 81/08.

I dati trasmessi sono "utilizzabili a fini epidemiologici" (comma 2 art.3), ma non stabilisce l'esclusività di tale utilizzo, lasciando così la possibilità di un utilizzo diverso, segnatamente a fini ispettivi. Questa è una delle principali criticità della norma, che ha trovato (e troverà senz'altro in futuro) l'energica opposizione dei Medici Competenti, anche attraverso le rispettive organizzazioni scientifiche.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata esclusivamente dal Medico Competente per via telematica, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

L'allegato 2 del Decreto, è costituito in pratica da 2 sezioni:

La prima sezione contiene le informazioni relative al Datore di Lavoro (Dati identificativi dell'azienda e dell'unità produttiva, Numero di lavoratori occupati, distinti in maschi e femmine); proprio il datore di lavoro deve fornire tali informazioni al Medico competente per consentirgli di

Medico competente

assolvere all'obbligo di trasmissione, e più in generale di espletare compiutamente il proprio incarico. La seconda sezione comprende, oltre i dati indicativi del Medico Competente stesso, i dati relativi alla sorveglianza sanitaria, e quindi indicativi della "salute" dell'azienda:

- numero e tipologia di malattie professionali segnalate ai sensi dell'art. 139 del DPR 1124/65, distinti tra maschi e femmine;
- numero e tipologia di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e numero di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno in considerazione. Tali numeri non è detto che coincidano, come dimostra l'esempio degli impiegati video terminalisti, che sono soggetti alla sorveglianza sanitaria, ma con periodicità biennale/quinquennale (art. 176 comma 1c, D.Lgs 81/2008). Manca, invece, una informazione importante, relativa al numero di lavoratori minori soggetti e visitati.
- Tipologia dei giudizi di idoneità alla mansione, suddivisi in idoneità senza prescrizioni/limitazioni, in idoneità parziale temporanea (con prescrizioni e/o limitazioni), in idoneità parziali permanenti (con prescrizioni e/o limitazioni), in non idoneità temporanee e in non idoneità permanenti.

In origine, così come si legge all'art. 1 della "Relazione accompagnatoria del D.Lgs 123/2007, legge delega per il testo unico" lo scopo di emanazione del D.Lgs 81/2008 era quello di avere una "legge diretta a definire un assetto istituzionale che consenta l'organizzazione e la circolazione di informazioni per poter meglio conoscere i fenomeni infortunistici e le malattie professionali" e non lo stato di salute in generale. A tale fine, informazioni relative alle tipologie dei giudizi di idoneità formulati all'interno dell'azienda hanno un significato limitato. E' infatti noto, che il significato attuale e moderno del giudizio di idoneità è quello di esprimere la compatibilità del lavoratore a svolgere tutte le fasi che compongono l'insieme della mansione, senza

subire danni alla salute. Ne deriva che un giudizio d'idoneità parziale o di non idoneità (temporanea o permanente) non sempre è la diretta conseguenza di un danno che il lavoratore sta subendo a causa dell'esposizione ai rischi professionali, ma è più spesso l'espressione di una misura preventiva adottata per non aggravare uno stato patologico da cui è affetto il lavoratore stesso indipendentemente dall'esposizione professionale.

In questi casi un giudizio d'idoneità parziale o di non idoneità ha la funzione di tutelare un soggetto "ipersuscettibile" in quanto portatore di situazioni patologiche che sono indipendenti dai rischi lavorativi, ma che possono aggravarsi a causa dell'esposizione agli stessi o rendere insicuro lo svolgimento della mansione specifica. Pertanto, non si comprende l'utilità della statistica sull'idoneità quale indice di "salute dell'impresa" e quale possa essere il suo contributo alla "conoscenza della diffusione e della portata delle malattie da lavoro", che dovrebbe essere appropriatamente rappresentata, invece, dalla statistica delle malattie professionali denunciate che esprimono il rapporto lineare tra esposizione e danno. Infatti anche in questo caso, non sempre le malattie denunciate sono imputabili all'azienda per la quale di stanno inviando i dati aggregati. Spesso, per manchevolezze precedenti, capita di dover denunciare patologie cagionate da esposizioni verificatesi in precedenti aziende, e non nell'azienda in considerazione. Quindi anche questa tipologia di segnalazione perde il suo significato.

- Dati relativi alla esposizione a rischi, presentati in una tabella in cui vengono riportati, sempre distinti per maschi e femmine, il numero di lavoratori esposti alle differenti tipologie di rischio.

Interessante il fatto che nella lista dei fattori di rischio sono compresi non solo i rischi per i quali il D.Lgs. 81/08 e altre norme (DPR 1124/65 per la silice libera cristallina, D.Lgs.

66/03 per il lavoro notturno) obbligano al processo di valutazione dei rischi ma anche una voce degli "altri rischi evidenziati dalla valutazione dei rischi".

- L'ultima tabella è particolare, ed è relativa alle visite ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs, 81/08, cioè le visite effettuate per la verifica della assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope e l'alcoldipendenza. Per le sostanze stupefacenti e psicotrope la tabella richiede di specificare, sempre distinti tra maschi e femmine, i positivi al test di screening e al test di conferma;

Per l'alcoldipendenza viene richiesto il numero di lavoratori inidonei alla mansione (sempre distinti in maschi e femmine). Tuttavia per rendere gestibile questa parte è necessario che la Conferenza Stato Regioni proceda alla attuazione di quanto disposto dall'art. 41 comma 4-bis (termine scaduto il 31 dicembre 2009); infatti l'attuale ordinamento attuale non prevede i casi e le condizioni per effettuare la sorveglianza sanitaria, e quindi non rende possibile la formulazione di giudizio di non idoneità alla mansione.

Fin dal suo apparire l'art. 40 ha sollevato un vespaio di critiche e polemiche, essendo ritenuto un'incombenza burocratica, con scarsa rilevanza epidemiologica, tanto che il d.Lgs 106/2009 ne aveva sospeso l'applicazione. Anche la Conferenza Stato-Regioni si è resa conto delle problematiche che l'applicazione potrebbe determinare e all'art. 4 ha stabilito che la trasmissione dei dati aggregati prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla data di pubblicazione in GU, "al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza della e previsioni del decreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e della modalità di trasmissione della informazioni per la sperimentazione delle disposizioni previste". Per tanto la prima trasmissione dei dati avverrà per i dati del 2012, entro giugno 2013.

Francesca Ceretti

Ingegnere Ambientale Sintex
ceretti@farco.it

Autorizzazione alle emissioni da lavorazioni meccaniche

A seguito della modifica del D.Lgs 152/06 (testo unico ambientale) gli stabilimenti che svolgono lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa) delle emulsioni uguale o superiore a 500 Kg/anno dovranno presentare domanda di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera entro il 31.07.2012 e dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 01.09.2013.

U n po' di storia...

Si ricorda che le attività di lavorazioni meccaniche dei metalli sono state considerate ad inquinamento atmosferico poco significativo dalla normativa statale fino dall'emanazione del d.lgs. n. 128/2010 (modifica ed integrazione del d.lgs. n. 152/2006).

In Lombardia dall'anno 2006 (con l'entrata in vigore della d.g.r. n.196/2005 prima e del d.d.s. 8213/2009 poi) le stesse lavorazioni meccaniche sono state disciplinate in funzione del consumo di olio come attività in procedura ordinaria o attività in deroga.

Questo implica, per gli impianti realizzati in data anteriore al 2006, la presenza di emissioni non trattate e non convogliate all'esterno o trattate e reimmesse all'interno dell'insediamento.

Il nuovo Allegato tecnico n°32 Regione Lombardia

L'aspirazione delle emissioni derivanti dalle lavorazioni meccaniche è sempre stato un argomento controverso a causa di una serie di fatto peculiari.

Infatti dall'analisi del settore lavorazioni meccaniche dei metalli è emerso che non sempre le emissioni che derivano da tali lavora-



zioni risultano tecnicamente convogliabili (ad esempio per la conformazione e la dimensione dei macchinari). Inoltre spesso risulta non realizzabile un impianto di aspirazione fisso all'esterno (ad esempio per la continua modifica del layout impiantistico tipica di questo settore) e che quindi sia più opportuno un'aspirazione localizzata con reimmissione in ambiente di lavoro.

Quindi, alla luce delle problematiche sopra esposte e dell'evoluzione normativa, uno specifico tavolo tecnico formato dalla Regione Lombardia e da rappresentanze delle Associazioni di categoria, ha aggiornato l'esistente Allegato n. 32 delle attività in deroga (ai sensi dell'art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e smi) relativo alle la-

vorazioni meccaniche dei metalli. In particolare nel nuovo Allegato tecnico n°32 che è entrato in vigore il 16 aprile 2012 si sono definiti i criteri minimi da considerare per verificare la convogliabilità delle emissioni diffuse e le prescrizioni da applicare per l'autorizzazione di eventuali emissioni diffuse per contenere l'impatto delle emissioni di polveri e/o nebbie oleose verso l'ambiente esterno e assicurare un ambiente di lavoro igienicamente idoneo per i lavoratori.

Il gestore dell'impianto troverà quindi nel nuovo Allegato tecnico i criteri per valutare le seguenti possibili soluzioni impiantistiche:

- emissioni aspirate e convogliate all'esterno;
- emissioni aspirate e trattate con

filtro a bordo macchina con reimmissione all'interno del luogo di lavoro;

- emissioni diffuse (non captate).

Presentazione istanza e tempi di adeguamento

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 128/2010, gli impianti non in possesso di autorizzazione regionale o provinciale relativi alle lavorazioni meccaniche dei metalli, si trovano nella condizione di impianti non soggetti ad autorizzazione prima dell'emanazione del d.lgs. n. 128/2010.

Inoltre si ricorda che, per lo stesso decreto, oggetto dell'autorizzazione è lo stabilimento e non più l'impianto o l'attività.

Ciò premesso, si analizzano le principali casistiche riscontrabili negli stabilimenti presso cui vengono svolte lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa) delle emulsioni uguale o superiore a 500 Kg/anno.

CASO 1: Stabilimento non autorizzato per l'attività di lavorazioni meccaniche (anche in presenza di altre attività in deroga già autorizzate)

Il gestore dovrà:

- presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale per le lavorazioni meccaniche di cui

all'Allegato n. 32 - parte A - entro il **31 luglio 2012**;

- adeguarsi alle prescrizioni entro il **1° settembre 2013**.

CASO 2.A: Stabilimento autorizzato con Autorizzazione ordinaria in cui non è ricompresa l'attività di lavorazione meccanica metalli

Il Gestore dovrà:

- presentare una domanda di rinnovo dell'autorizzazione per modifica sostanziale all'autorizzazione ordinaria già in possesso della ditta inerente a tutte le attività svolte nello stabilimento entro il **31 luglio 2012** ;
- adeguarsi alle prescrizioni entro il **1° settembre 2013**.

CASO 2.B: Stabilimento autorizzato con Autorizzazione ordinaria in cui non è ricompresa l'attività di lavorazione meccanica metalli soggetta a rinnovo

Il Gestore qualora l'autorizzazione ordinaria sia soggetta a rinnovo ai sensi dell'art. 281 del citato d.lgs., dovrà:

- presentare domanda di rinnovo entro le scadenze del calendario regionale o comunque entro il 31 luglio 2012 (vedi tabella seguente), fermo restando che l'adeguamento per le lavorazioni meccaniche è fissato al 1 settembre 2013.

Per quanto detto, nel caso di ef-

fettuazione di lavorazioni meccaniche, il calendario di presentazione dell'istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 281 del d.lgs. 152/2006 diventa il seguente:

CASO 3: Stabilimento autorizzato in via generale per l'attività di lavorazioni meccaniche ai sensi del precedente Allegato n. 32

Il gestore:

- qualora non modifichi nulla di quanto comunicato con la domanda di adesione già autorizzata potrà proseguire sulla base delle prescrizioni del precedente Allegato n. 32;
- qualora apporti modifiche a quanto comunicato con la domanda di adesione già autorizzata dovrà presentare comunicazione di modifica sulla base del nuovo Allegato n. 32.

CASO 4: Stabilimento autorizzato con autorizzazione ordinaria per l'attività di lavorazioni meccaniche

Il gestore potrà scegliere:

- di proseguire con l'autorizzazione con procedura ordinaria rispettando quanto in essa contenuto;
- di presentare domanda di adesione con passaggio dalla procedura ordinaria alla procedura semplificata per il nuovo Allegato n. 32 all'autorizzazione generale.

Tabella scadenze presentazione domande delle province lombarde

Data di presentazione della domanda e/o data dell'autorizzazione esistente	Data di presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione	Data di presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione in caso di lavorazioni meccaniche non autorizzate
Fino al 31/12/1988 (ex art. 12 d.P.R. n.203/1988)	Entro il 31/12/2011	Entro il 31/12/2011
Dal 01/01/1989 al 31/12/1995	Tra 01/01/2012 ed il 31/12/2012	Entro il 31/07/2012
Dal 01/01/1996 al 31/12/1999	Tra 01/01/2013 ed il 31/12/2013	Entro il 31/07/2012
Dal 01/01/2000 al 31/12/2002	Tra 01/01/2014 ed il 31/12/2014	Entro il 31/07/2012
Dal 01/01/2003 al 29/04/2006	Tra 01/01/2015 ed il 31/12/2015	Entro il 31/07/2012

Requisiti tecnico-costruttivi e gestionali

Di seguito si riportano le indicazioni di carattere generale che i Gestori dovranno tenere presente nella progettazione e nella gestione degli impianti, in particolare per quanto concerne la convogliabilità delle emissioni.

Aspirazione delle emissioni

Le condizioni in cui le macchine possono essere predisposte per l'aspirazione ed il convogliamento delle emissioni sono le seguenti:

- macchinari segregabili/segregati in cui, pur non essendo previsti specifici punti di aspirazione da parte del costruttore, è possibile una chiusura efficace della macchina;
- macchine automatiche;
- macchine che lavorano ad elevate velocità (ad esempio, flussi intensi, pressioni elevate di lubrorefrigerante e formazione significativa di nebbie/vapori da aspirare);
- soffiaggi con aria qualora posizionati in punti fissi, segregabili senza interferenza con le lavorazioni.

Tuttavia, anche nelle ipotesi sopraesposte, può verificarsi il caso di una parziale non convogliabilità delle emissioni (ad esempio nastro trasportatore al servizio di una macchina operatrice): in questi casi è ammessa la segregazione e l'aspirazione solo su una parte del macchinario.

Risultano, viceversa, difficilmente realizzabili (ad esempio in relazione alla presenza di dispositivi di sicurezza) l'aspirazione ed il convogliamento, in particolare per gli impianti esistenti, in situazioni in cui si hanno:

- macchine estese aperte non facilmente segregabili ed aspirabili;

- punti di possibile emissione dispersi nell'intorno della macchina (ad esempio nastri di estrazione pezzo, nastri estrazione morchie, punti di intervento manuale dell'operatore, vasche filtrazione olio, ecc.);

- macchine che prevedono la manualità continua dell'operatore;
- macchine che lavorano a bassa intensità operativa e/o con basse pressioni di lubrorefrigerante;
- soffiaggi con aria fissi o condotti manualmente quando, per posizione o modalità di impiego, la captazione risulterebbe poco praticabile e/o poco efficace.

Convogliamento verso l'esterno e reimmissione in ambiente di lavoro

Fatto salvo il principio generale secondo il quale risulta preferibile il convogliamento all'esterno e il mantenimento delle condizioni di salubrità del luogo di lavoro, è ammesso l'impiego di sistemi di aspirazione e trattamento a bordo macchina con reimmissione all'interno dell'ambiente di lavoro.

Tali aspirazioni localizzate con reimmissione in ambiente di lavoro dovranno in ogni caso rispettare le condizioni di installazione ed esercizio riportate nel nuovo Allegato n.32 ovvero:

- Il sistema di abbattimento delle polveri/nebbie oleose dovrà prevedere uno stadio di pre-trattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822 : 2010;
- il sistema dovrà prevedere un dispositivo per il controllo della funzionalità (ad esempio pressostato differenziale/allarme);
- il gestore dovrà seguire la procedura di controllo/manutenzione dell'impianto di abbattimento

secondo le tempistiche previste dal manuale del fabbricante;

- in ogni caso dovrà essere garantita una manutenzione almeno annuale, di cui dovrà essere tenuta registrazione.

Emissioni diffuse

Sono ammesse eventuali emissioni diffuse evacuate in atmosfera tramite ricambi d'aria (mediante finestre di colmo o in parete dei locali, torrini di evacuazione, ecc.) funzionali al rispetto delle norme di igiene del lavoro.

Tali emissioni diffuse dovranno però rispettare un limite relativo al flusso di massa degli inquinanti, da dimostrarsi per ogni singolo edificio dell'azienda, mediante un calcolo indicato nella relazione tecnica semplificata.

In sintesi il sopra citato calcolo tiene conto dei seguenti fattori:

- numero di macchine per lavorazioni meccaniche installate;
- concentrazione di polveri/nebbie oleose da ricavarsi da indagini ambientali svolte;
- portata diffusa di sfiati e ricambi d'aria.

Modalità e controllo delle emissioni

I campionamenti analitici al camino per le attività autorizzate con il nuovo Allegato tecnico n°32 dovranno essere effettuate con periodicità:

- annuale per stabilimenti con consumo di olio uguale o superiore a 4.000 kg/anno e/o consumo di materiale abrasivo uguale o superiore a 2.000 kg/anno;
- biennale per stabilimenti con consumo di olio inferiore a 4.000 kg/anno e/o con consumo di materiale abrasivo inferiore a 2.000 kg/anno.

Alessandro Pagani

Formatore consulente Sintex
a.pagani@farco.it



Autocertificazione, valutazione dei rischi, procedure standardizzate

È finalmente in corso di definizione e di chiarimento l'obbligo di valutazione dei rischi per le aziende che occupano meno di 50 e meno di 10 lavoratori. Secondo la normativa vigente infatti "i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Tali procedure avrebbero dovuto essere approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e, in assenza delle stesse, i datori di lavoro avrebbero dovuto effettuare la valutazione dei rischi in sostituzione dell'autocertificazione ammessa fino al 30 giugno 2012.

I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono invece effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle stesse procedure standardizzate.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, nella seduta del 16 maggio 2012, ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori.

Un decreto interministeriale dovrà ora recepire le indicazioni della commissione dopo aver acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Al momento dell'entrata in vigore delle procedure, i datori di lavoro delle aziende fino a 10 lavoratori dovranno quindi procedere alla valutazione dei rischi come previsto dal comma 5 dell'articolo 29 del D.lgs. 81/08 e di conseguenza sarà anche sospeso il regime transitorio che consente di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

L'autocertificazione è infatti ammissibile, secondo l'articolo 29 comma 5 del D. Lgs. 81/08 fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e comunque non oltre il 30 giugno 2012, termine quest'ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto legge del 12 maggio 2012, n. 57 contenente "Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese".

Si ricorda che l'utilizzo di autocertificazione e/o procedure standardizzate, non è consentito alle seguenti attività:

- aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.

SE ESCE L'ACIDO DALLA BATTERIA...



GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE

Il decreto n. 20 del gennaio 2011 determina la quantità delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori.

IL NUOVO DECRETO SI APPLICA A TUTTI GLI AMBIENTI OVE SIANO PRESENTI ACCUMULATORI AL PIOMBO E NELLO SPECIFICO:

- **Batterie stazionarie fisse:** ambienti destinati a contenere stabilmente concentrazioni di accumulatori al piombo acido (sala batterie)
- **Batterie a trazione:** sono gli accumulatori installati a bordo dei mezzi azionati da motori elettrici con tensione di esercizio variabile da 12 a 80 V (carrelli elevatori e trasportatori, transelevatori, trattori, bus, auto, ecc.)
- **Batterie di avviamento:** agenzie di rappresentanza in genere, ricambisti, concessionarie auto e moto, esercizi per la ricarica e la sostituzione (officine, carrozzerie, elettrauto ecc.)
- **Fabbriche di accumulatori,** consorzi per la raccolta e il trattamento delle batterie esauste, rifiuti piombosi, trasporto batterie, ecc.

NEUTRASOLF®

NEUTRALIZZANTE PER ACIDO SOLFORICO

NEUTRASOLF è la polvere assorbente e neutralizzante per acido solforico specificatamente realizzata dai laboratori Farco per affrontare con efficacia eventuali fuoriuscite di acido dagli accumulatori al piombo. **NEUTRASOLF soddisfa tutti i requisiti previsti dal D.M. n. 20 del 2011 del Ministero dell'Ambiente ed è testato dall'Università degli Studi di Brescia. Un prodotto ad alto coefficiente di neutralizzazione (480 gr./litro), pronto all'uso e disponibile in kit con diverso potere di assorbimento, per tutte le tipologie e settori di utilizzo. NEUTRASOLF neutralizza totalmente l'acido solforico, lasciando la superficie perfettamente pulita ed asciutta.**





PENSARE ALLA SICUREZZA, PER NOI, É UN FATTO NATURALE.

FARCO GROUP, GLI SPECIALISTI NELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

La sicurezza sul lavoro è una cosa seria e noi di Farco group lo sappiamo bene perché ce ne occupiamo da oltre 25 anni. Le alte professionalità messe in campo dal gruppo Farco in questo settore, il centro di formazione accreditato Regione Lombardia, la piattaforma di corsi specialistici, la versatilità e la possibilità di personalizzazione dei calendari ren-



dono Farco group leader in questo ambito formativo. Uno staff di 24 tecnici, ingegneri, formatori specializzati nella sicurezza, medici del lavoro, psicologi, sociologi, offre più di 80 corsi differenziati teorici e pratici, forma oltre 3.000 lavoratori in un anno ed è leader nel settore. Sono numeri che danno una certa sicurezza, la sicurezza che cerchi.

Farco Group Brescia
Torbole Casaglia (BS)
Via Artigianato, 9
Tel. 030.21.50.044
info@farco.it - www.farco.it

Farco Group Mantova
Marmirolo (MN)
Via Achille Grandi, 3
Tel. 0376.29.46.02
mantova@farco.it



Dal 2003 Sintex
è Centro di
Formazione
Accreditato
dalla Regione
Lombardia.

FARCO
GROUP